Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante

Al Prefetto Gerarda Pantalone
Capo Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno

Oggetto: richiesta informazioni sui nuclei familiari con minorenni e altre categorie di vulnerabili presenti nei centri di accoglienza.

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
U
Protocollo N.0003535/2018 del 04/12/2018

Gentile Prefetto,

com'è noto, la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva di questa Autorità garante, le attribuisce il compito di promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza consacrati nella Convenzione Onu del 1989, nella Costituzione italiana, che richiama l'attuazione del principio di solidarietà e di protezione dell'infanzia e della gioventù nonchè nelle altre norme nazionali.

La citata Convenzione sottolinea, all'art. 2, il principio di pari opportunità riconosciuto alle persone di minore età a prescindere da ogni considerazione e quindi anche dall'origine nazionale e, all'art. 3, il principio del superiore interesse del minore, criterio guida di tutte le scelte che lo riguardano.

Dalla lettura di note (cfr. nota Prefettura di Potenza del 15 novembre 2018) si è appreso che, a seguito dell'abolizione della protezione umanitaria (introdotta dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e confermata dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, in vigore da oggi 4 dicembre 2018), alcune Prefetture hanno cessato di corrispondere il pagamento delle somme per i servizi di accoglienza nei confronti degli stranieri titolari di tale permesso presenti nei centri di accoglienza straordinaria, i quali sono stati invitati a lasciare i suddetti centri.

Questa situazione potrebbe avere effetti anche sui minorenni i cui genitori sono titolari di protezione umanitaria atteso il mancato accoglimento della richiesta formulata da questa Autorità garante di estendere le forme di "permesso per casi speciali" anche ai nuclei familiari con figli di minore età. Tali minorenni potrebbero trovarsi privi di un luogo in cui poter dimorare e di adeguata accoglienza., presupposto per il godimento dei diritti previsti dalla Convenzioni ONU.

Si chiede pertanto, in attuazione dell'articolo 4, della legge n. 112, del 2011, di conoscere il numero dei nuclei familiari, con figli minorenni, richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione umanitaria eventualmente presenti nei centri di accoglienza dal 5 ottobre ad oggi, con la precisazione, altresì, di quanti siano comunque stati invitati ad allontanarsi dal centro o si siano volontariamente allontanati. Si chiede, altresì, di indicarne la dislocazione territoriale.

Queste informazioni sono fondamentali per poter individuare tempestivamente le misure necessarie a tutelare i diritti delle persone minorenni. In particolare occorre garantire loro il diritto all'unità familiare, alla sicurezza

Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma

sociale legata anche ad un luogo idoneo in cui risiedere, alla continuità scolastica e ad adeguate condizioni di salute (articolo 9, 24, 26 e 28 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Per analoghe ragioni, si chiede altresì di conoscere il numero dei minorenni non accompagnati già titolari di protezione umanitaria e la loro attuale collocazione.

Si chiede, infine, di conoscere il numero dei neomaggiorenni (ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2018), parimenti titolari del permesso per motivi umanitari o che hanno richiesto la protezione internazionale. Invero, l'Autorità ha sostenuto la costituzione della prima rete nazionale di ragazzi neomaggiorenni usciti dal sistema di protezione dello Stato (*care leavers network*), sul presupposto che l'acquisizione della consapevolezza legata all'età adulta è progressiva e non si realizza all'istante.

Si rappresenta inoltre che questa Autorità ha già chiesto al Dipartimento di pubblica sicurezza di codesto Ministero, di conoscere i tempi medi del rilascio del permesso di soggiorno per minore età, con nota che si allega.

Posto che le richieste sono formulate nell'ambito della consueta collaborazione istituzionale, che connota i rapporti tra questa Autorità e codesto Dipartimento, si segnala l'urgenza, attesa l'esigenza di verificare la piena attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Ringraziandola anticipatamente, in attesa di un suo cortese riscontro, le invio cordali saluti.

Filomena Albano